

STATUTO

ART.1 Denominazione, sede e durata

L'associazione, denominata "Famè Zenteisa", assumerà la denominazione di "Famè Zenteisa APS". Essa è stata fondata nell'anno 1965 da un gruppo di cittadini centesi allo scopo:

- di tenere vive le memorie storiche;
- di difendere i valori artistici ed urbanistici della città di Cento;
- di tenere vivo il ricordo dei Centesi illustri e di onorare i concittadini che, in qualunque settore di attività, abbiano raggiunto posizioni di alto prestigio;
- di trattare, infine, e di contribuire alla migliore soluzione di tutti i problemi cittadini, anche mediante la pubblicazione di un periodico.

L'associazione ha la propria sede in Cento (FE)

ART.2 Attività/ Scopo

1. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche ed di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. L'associazione è apolitica e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale

Per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà:

3. Partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;
4. Partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;
5. Richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi di enti privati e pubblici;
6. Affiancarsi ad Enti pubblici o privati, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
7. Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
8. Gestire strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
9. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
10. organizzare incontri socio-storici;
11. sviluppo iniziative per la promozione del territorio Centese;
12. visite culturali;
13. incontri ed approfondimenti sulle tradizioni del territorio;- pubblicazione di libri o periodici;
14. qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
15. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, con le modalità operative deliberate dal proprio organo amministrativo.

ART.3 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il termine del 31 marzo di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo predispone e approva la bozza di rendiconto di cassa, che viene poi depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto di cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Luciana De

Re

Quere

ART.4 Ammissione dei soci

Sono associati coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo e che aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria e al rispetto dello statuto.

ART. 5 Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato che entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea.

ART.6 Diritti e doveri dei soci

- Ogni associato purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi di amministrazione. Ha inoltre diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente statuto, in particolare i soci hanno diritto prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede alla presenza di almeno un componente dell'organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta..

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.7 Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

Luciana M.
Amore

- Morosità protrattasi per 1 anno dal termine del versamento richiesto;
- Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.8 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.9 L'Assemblea degli associati

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il rendiconto di cassa consuntivo, preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Levante On

L

Quero

- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei rendiconti di cassa di esercizio;
- E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione;
- E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. - Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega da socio non amministratore.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail, telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

ART.11 Il Consiglio Direttivo

Luciano
Quero

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da sei membri, oltre al Presidente. I membri del consiglio direttivo sono scelti tra gli associati.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo;

Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti..

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- Il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea);
- Il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso);
- Il Segretario-Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione. Sono scelti tra gli associati dall'assemblea ordinaria con voto segreto.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi di partecipare a tre sedute consecutive.

I posti di Consigliere che per qualsiasi motivo restino vacanti spettano di diritto ai primi non eletti nella graduatoria elettorale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o e, in ogni caso, almeno 1 volta all'anno per l'approvazione della bozza di rendiconto di cassa.

È convocato anche verbalmente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere presenti alla riunione.

ART.12 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, scelto tra gli associati, viene eletto con votazione segreta dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza alcuna limitazione.

Revisore

Amministratore

Provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Nel caso in cui la carica di Presidente, per qualsiasi legittimo motivo, rimanga vacante, le sue funzioni vengono temporaneamente assunte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare entro e non oltre il termine di tre mesi un'assemblea ordinaria dei soci affinché proceda all'elezione di un nuovo Presidente.

ART.13 Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART.14 Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART.15 I mezzi finanziari e patrimonio ed entrate

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- d) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹².

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.16 SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

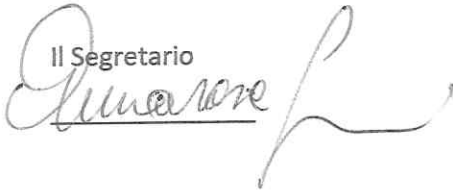
Luciano
L
Quaranta

ART.17 Modifiche

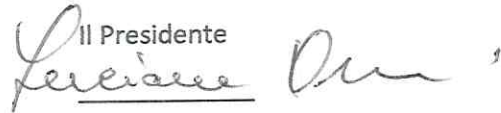
Le norme del presente statuto non potranno essere modificate se non in sede di Assemblea straordinaria e con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata con i 2/3 dei voti dei soci presenti, secondo le norme stabilite dall'art.8 del presente statuto.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. ...', written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. ...', written over a horizontal line.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. ...', written vertically on the right margin.